

SCHEMA DEL DISEGNO DI LEGGE DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTABILITÀ AMBIENTALE

Articolo 1 *(Indirizzi generali)*

1. La presente legge è finalizzata all'istituzione di un sistema di contabilità e bilancio ambientale che integri gli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato, delle Regioni delle Province e dei Comuni, allo scopo di assicurare conoscenza, trasparenza e responsabilità all'azione di governo rispetto ai principi dello sviluppo sostenibile, nell'integrazione delle sue dimensioni economica, sociale ed ecologica, e di assicurare, altresì, il diritto all'informazione ambientale.

Articolo 2 *(Delega al Governo)*

1. Ai fini di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per le riforme ed innovazioni nella Pubblica Amministrazione, del Ministro per gli Affari regionali e del Ministro dell'Interno, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) Istituire, e applicare gradualmente, nell'ambito degli atti di programmazione e di bilancio dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, un sistema di contabilità ambientale per l'elaborazione e l'approvazione di un bilancio ambientale, disciplinandone, anche attraverso il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia, metodologie, modalità unitarie di rilevazione e gestione, nonché procedure di approvazione, distinte per ciascun livello istituzionale;

b) prevedere che il sistema di contabilità ambientale sia articolato nelle seguenti componenti fondamentali:

– bilancio ambientale di previsione, che espone le scelte effettuate dall'amministrazione per l'esercizio successivo ai fini della sostenibilità ambientale delle proprie politiche, nonché le risultanze dei conti ambientali che ne costituiscono il fondamento;

– rendiconto ambientale, che evidenzia i risultati delle politiche ambientali perseguite dall'amministrazione nell'esercizio precedente, ponendoli a raffronto con i dati del bilancio ambientale di previsione;

– conti ambientali, elaborati ai fini della predisposizione del bilancio ambientale, ovvero l'insieme di conti e indicatori fisici e monetari, costituiti e organizzati in modo tale da favorire la rilevazione e la valutazione integrata dei fenomeni ambientali e dei fenomeni economici e sociali correlati;

c) prevedere carattere sistematico e obbligatorio delle procedure, nonché periodicità, articolazioni e contenuti del sistema di contabilità ambientale tali da garantire integrazione, collegamento, confrontabilità e contestualità con gli atti ed i documenti di programmazione economico finanziaria e di bilancio degli enti interessati, assicurando il carattere di informazione complementare del bilancio ambientale rispetto alle determinazioni del bilancio economico finanziario;

d) prevedere, conformemente ai principi e ai criteri direttivi della presente delega, l'individuazione e l'osservanza dei principi fondamentali della legislazione ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, in base ai quali le Regioni e le Province autonome adottano la normativa di dettaglio di propria competenza, nel rispetto delle componenti fondamentali del bilancio indicate alla lett. b);

e) prevedere gradualità nell'articolazione e nel grado di specificazione e approfondimento dei documenti di programmazione e bilancio ambientale e differenziazione del contenuto dei medesimi, anche in relazione a quanto disposto dalla lettera d) e alle specifiche competenze di Stato, Regioni ed Enti locali, tenuto conto, per questi ultimi, delle dimensioni territoriali e demografiche;

f) prevedere coerenza con le norme e gli indirizzi dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali in materia di bilanci pubblici e contabilità ambientale e con la loro evoluzione;

g) prevedere la raccolta delle risultanze provenienti dai conti ambientali nel Rendiconto generale dello Stato, anche a norma dell'articolo 14 del Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

h) prevedere, anche attraverso l'eventuale adeguamento del Programma statistico nazionale, ulteriori e specifiche misure di razionalizzazione, coordinamento ed omogeneizzazione dei sistemi informativi e statistici per l'ambiente ed il territorio e delle metodologie da adottare, allo scopo di

perseguire economie di risorse ed interoperabilità dei sistemi e di rendere disponibili i dati di base ed i conti ambientali all'interno del Sistema statistico nazionale;

i) prevedere che il coordinamento delle attività - di competenza dei Comuni e delle Città Metropolitane – previste dalla presente legge delega, avvenga con le modalità già stabilite dall'articolo 55 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di informazione e monitoraggio della spesa ambientale, anche ai fini del miglior supporto e assistenza tecnica per favorire l'esercizio in forma associata della funzione;

l) prevedere un periodo transitorio, non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, per Stato, Regioni ed Enti locali, finalizzato all'adozione del sistema di contabilità e bilancio ambientale;

m) prevedere che le pubbliche amministrazioni provvedano all'attuazione dei decreti legislativi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ;

n) prevedere, in ogni caso, la salvaguardia delle competenze statutarie delle Regioni a Statuto speciale.

2. Gli schemi dei decreti predisposti ai sensi del comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine di cui al comma 1, quest'ultimo s'intende automaticamente prorogato di novanta giorni.

3. Ulteriori disposizioni, correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, sulla medesima proposta di cui al comma 1, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Articolo 3

(Applicabilità a Regioni a statuto speciale e a Province autonome)

1. Le norme della presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.

Articolo 4
(Clausola di salvaguardia)

1. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione della legge delega e dei relativi decreti legislativi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per l'implementazione dei sistemi informatici le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, ciò comporta che le risorse saranno individuate da ciascun Ente nell'ambito di quelle attualmente in essere presso le pertinenti Unità previsionali di base, ovvero i capitoli di bilancio destinati allo scopo.

A titolo esemplificativo, potranno utilizzarsi le risorse destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi informatici, e, per lo sviluppo e la progettazione potrà essere utilizzato il personale dotato di specifiche competenze già in rapporto organico con l'Amministrazione.

In ogni caso si rappresenta che in occasione di ogni passato provvedimento in materia di riforma del bilancio dello Stato (L. n.468/1978 e successive modifiche ed integrazioni), ivi inclusa la previsione dell'introduzione della contabilità economica (Legge n. 94/1997), come pure le leggi in materia di normalizzazione ed armonizzazione della contabilità degli altri enti della finanza pubblica, gli stessi provvedimenti non hanno previsto alcun onere, né per la sperimentazione, né per l'implementazione dei sistemi informatici.

Al fine di evitare che comunque possano aversi nuovi o maggiori oneri si è ritenuto di prevedere, con l'articolo 4, una specifica clausola di salvaguardia che valga come precetto nei confronti dei responsabili tenuti ad applicare, in concreto, quanto sarà disposto dai decreti legislativi previsti dalla presente legge delega.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell' art.8 e dell'art. 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997. n.281, sullo schema di disegno di legge recante delega al Governo in materia di contabilità ambientale (4570 CU).

Repertorio atti n. *92/CJ* del 18 ottobre 2007

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 18 ottobre 2007:

VISTI l'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997. n.281 che ha dettato norme inerenti la Conferenza Unificata e l'art.9, comma 3, che ha previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri può sottoporre alla Conferenza Unificata, ogni oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTO lo schema di disegno di legge recante "delega al Governo in materia di contabilità ambientale", approvato dal Consiglio dei Ministri n.65 in esame preliminare il 7 settembre 2007 e pervenuto alla Segreteria della Conferenza Unificata in data 12 settembre 2007, insieme alle relative relazioni illustrativa e tecnica, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, in allegato alla nota prot.6643 dell'11 settembre 2007, al fine di acquisire il parere da sancire in sede di Conferenza Unificata e, dalla richiamata Segreteria, diramato con nota prot.4667 del 17 settembre 2007 con i relativi allegati, resi disponibili sul sito www.unificata.it;

TENUTO CONTO che lo schema di disegno di legge in oggetto ha come indirizzi generali quelli espressamente previsti all'art.1 dello stesso: esso è finalizzato alla istituzione di un sistema di contabilità e bilancio ambientale che integri gli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, allo scopo di assicurare conoscenza, trasparenza e responsabilità all'azione di governo rispetto ai principi dello sviluppo sostenibile, nell'integrazione delle sue dimensioni economica, sociale ed ecologica e di assicurare, altresì il diritto all'informazione ambientale e che ai fini di cui al predetto art.1, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di contabilità ambientale, senza oneri a carico dello Stato;

Alm
LM



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica del 9 ottobre 2007, convocata con nota prot.4783 del 24 settembre 2007, dalla Segreteria della Conferenza Unificata, il rappresentante del coordinamento della commissione ambiente delle Regioni ha presentato un documento con le osservazioni delle Regioni, maturate nel corso della riunione interregionale dell'8 ottobre 2007, e che dopo l'esame dello stesso, le Regioni e gli Enti locali hanno espresso parere favorevole:

- con la seguente riformulazione dell'art.2, comma 1 lettera d) da loro proposta e concordata e accolta dai rappresentanti delle Amministrazioni centrali:

- d) prevedere conformemente ai principi ed ai criteri direttivi della presente delega, l'individuazione e l'osservanza dei principi fondamentali della legislazione ai sensi dell'art.117, comma 3 della Costituzione, in base ai quali le Regioni e le Province autonome adottano la normativa di dettaglio di propria competenza, nel rispetto delle componenti fondamentali del bilancio indicate alla lettera b);

- e con la seguente integrazione nella relazione illustrativa, allegata al provvedimento:

- al primo capoverso dopo le parole:" al fine di essere in grado di misurare le politiche nazionali" aggiungere :” e regionali”;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed i rappresentanti dell' ANCI e dell'UPI, hanno espresso avviso favorevole sul provvedimento in oggetto con le predette proposte di modifica e integrazione, concordate nella riunione tecnica del 9 ottobre 2007 e con gli emendamenti, presentati in corso di seduta, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in buona parte già concordati in sede tecnica (ALL.A) e dall' ANCI (ALL.B), che sono stati ritenuti accoglibili dal Governo, mentre si è registrata l'assenza dell'UNCCEM;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Nei termini di cui in premessa, ai sensi degli art.8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo “schema di disegno di legge recante delega al Governo in materia di contabilità ambientale”

- con la seguente riformulazione dell'art.2, comma 1 lettera d):

— *[Handwritten signature]*
AG
[Handwritten signature]



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- ART.2, comma 1

d) prevedere, conformemente ai principi ed ai criteri direttivi della presente delega, l'individuazione e l'osservanza dei principi fondamentali della legislazione ai sensi dell'art.117, comma 3 della Costituzione, in base ai quali le Regioni e le Province autonome adottano la normativa di dettaglio di propria competenza, nel rispetto delle componenti fondamentali del bilancio indicate alla lettera b);

- la seguente modifica nella relazione illustrativa, allegata al provvedimento:

- al primo capoverso dopo le parole:” al fine di essere in grado di misurare le politiche nazionali” aggiungere :” e regionali”;

- con gli emendamenti di cui agli allegati (ALL.A e ALL.B), che fanno parte integrante del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppe Busia

IL PRESIDENTE
On.le Prof. Linda Lanzillotta

All.n.2

AG/ott.07

— #
AG
(2)



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

**PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTABILITÀ
AMBIENTALE**

Punto 2) Elenco B) o.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole sullo schema di disegno di legge in oggetto con l'accoglimento delle seguenti osservazioni e proposte di modifica:

- **all' art.. 2, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:**
lettera d: "prevedere, conformemente ai principi ed ai criteri direttivi della presente delega, l'individuazione e l'osservanza dei principi fondamentali della legislazione ai sensi dell'art.117, comma 3 della Costituzione, in base ai quali le Regioni e le Province autonome adottano la normativa di dettaglio di propria competenza, nel rispetto delle componenti fondamentali del bilancio indicate alla lettera b)";
- **Dopo l'articolo 3 inserire il seguente articolo 4:**
"Le norme della presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione".

Si chiede inoltre che nella relazione illustrativa, allegata al provvedimento, al primo capoverso, dopo le parole: "al fine di essere in grado di misurare le politiche nazionali" aggiungere : "***e regionali***".

Roma, 18 ottobre 2007



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

ALL. B

*Comunicato in
scaduta
18-X-07
L*

CONFERENZA UNIFICATA 18 ottobre 2007

Punto 2 - Elenco B) all'ordine del giorno

PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTABILITÀ AMBIENTALE. (AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)

L'ANCI esprime **parere favorevole condizionato all'accoglimento del seguente emendamento:**

All'articolo 2, comma 1, lettera i) abrogare l'ultimo periodo dalla parole: " prevedere" alle parole.. "presente legge" e sostituirle con il seguente periodo:

prevedere che il coordinamento delle attività – di competenza dei Comuni e delle Città Metropolitane - previste dalla presente legge delega avvenga con le modalità già stabilite dall'articolo 55 del decreto legislativo 152/ 2006 in materia di informazione e monitoraggio della spesa ambientale, anche ai fini del miglior supporto e assistenza tecnica e per favorire l'esercizio in forma associata della funzione.

Motivazione

La finalità della legge delega è quella di istituire un sistema di contabilità e bilancio ambientale in grado di integrare gli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dei diversi livelli di governo per assicurare conoscenza e trasparenza in materia di sviluppo sostenibile. In considerazione dell'attività già svolta in attuazione dell'articolo 55 del decreto legislativo 152/ 2006 in materia di informazione e monitoraggio della spesa ambientale, è necessario coordinare le attività già in corso con quelle future previste dalla presente legge delega.

Nota Sintetica

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTABILITA' AMBIENTALE

Consiglio dei Ministri del 16.11.2007

♣ In esito alla crescente attenzione per le problematiche connesse alla sostenibilità ambientale delle politiche nazionali e regionali e al fine di realizzare, in materia, una struttura di rendicontazione che permetta di associare logicamente e coerentemente impegni e parametri di controllo, è stata costituita una Commissione di studio in seno al MEF che ha predisposto uno schema di legge-delega finalizzato all'introduzione, nel nostro ordinamento, di un sistema di contabilità e bilancio ambientale, da affiancare ai consueti strumenti di previsione e consuntivazione dello Stato e degli Enti territoriali.

♣ Il provvedimento è composto da quattro articoli contenenti, rispettivamente, gli *indirizzi generali*, il contenuto della *delega*, le condizioni di *applicabilità alle Regioni a Statuto speciale e alle province autonome* e, infine, la *clausola di salvaguardia* finanziaria.

L'art. 1 definisce un sistema che integri gli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio pubblici onde garantire la piena conoscibilità delle scelte di Governo in tema ambientale, in un quadro di trasparenza e responsabilità;

L'art. 2 delega il Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per le riforme ed innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per gli Affari regionali, ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, decreti legislativi atti a disciplinare il nuovo sistema di contabilità e bilancio e reca i seguenti principi e criteri direttivi che debbono ispirare l'esercizio della medesima delega:

- a) **istituzione, definizione e composizione** del sistema di contabilità ambientale;
- b) **carattere obbligatorio** delle procedure di contabilizzazione ambientale;
- c) **rispetto dei principi fondamentali della legislazione, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione**, in base ai quali le Regioni adottano la normativa di dettaglio di propria pertinenza, e nella salvaguardia, in ogni caso, delle competenze statutarie di quelle a Statuto speciale;
- d) **graduazione** nella progressiva articolazione e specificazione dei documenti di programmazione e bilancio ambientale;
- e) **coerenza** dei suddetti documenti con le attuali normative e gli studi di settore (e loro tendenziale evoluzione) della UE e di altre Organizzazioni internazionali;
- f) **definizione** di lineamenti e caratteristiche dei ripetuti documenti.

Il provvedimento prevede, inoltre:

- la raccolta nel Rendiconto generale dello Stato delle risultanze provenienti dai conti ambientali;
- l'adozione di specifiche misure di razionalizzazione, coordinamento ed omogeneizzazione dei sistemi informativi e statistici;
- un periodo transitorio (pari a 24 mesi dall'entrata in vigore dei decreti delegati) per l'entrata a regime del sistema di contabilità e bilancio ambientale;
- possibilità di adottare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi entro 18 mesi dalla data della loro entrata in vigore.

L'art. 3 assicura l'applicabilità, a Regioni e province autonome, delle norme contenute nella legge delega nella misura in cui queste siano compatibili con i rispettivi Statuti e relative norme di attuazione.

L'art. 4 esclude nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

♣ Già portato al pre-consiglio del 1.08.2007, nella riunione del successivo 3 agosto, il Consiglio dei Ministri ha avviato un primo esame del ddl rinviandone, però, il completamento al termine della pausa estiva.

♣ Ribadendole anche da ultimo, con nota del 30.08.2007, il MISE ha proposto, sin dalla prima riunione tecnica, modifiche e integrazioni al testo del provvedimento che sono state immediatamente recepite nella versione ridiramata per il Consiglio del 6.09.2007. In particolare:

- l'inclusione del Ministero dello Sviluppo economico nel novero delle Amministrazioni concertanti legittimate all'esercizio della delega (art. 1, comma 1);
- l'espressa previsione che il sistema di contabilità ambientale venga introdotto con gradualità e nell'ambito degli atti di programmazione e bilancio di Stato ed Enti locali (art. 1, comma 1, lett. a);
- la sintetica descrizione dei *conti ambientali* (la cui istituzione viene comunque mantenuta nel testo ora all'esame del CdM) limitata a "*un insieme di conti ed indicatori fisici e monetari, costituiti ed organizzati in modo tale da favorire la rilevazione e la valutazione integrata dei fenomeni ambientali e dei fenomeni economici e sociali correlati*" (art. 1, comma 1, lett. b), terzo capoverso;
- la totale eliminazione di ogni riferimento su struttura, contenuti e funzioni dei *documenti di programmazione e bilancio ambientale* e dei *conti ambientali* (nel vecchio testo le lettere *f*) e *g*) dell'art. 2, comma 1).

♣ Proprio tale ultima modifica, ha consentito l'automatico superamento dei distinti rilievi illustrati, nella nota del 3.09.2007, dal Ministero delle Infrastrutture (che ivi aveva proposto, sul testo precedente, modifiche proprio al dettato della suddetta lettera *f*) allo scopo di garantire la corrispondenza del dettato normativo alle priorità già emerse nel corso del relativo esame).

♣ Sono state, da ultimo, accolte tutte le proposte integrative al testo illustrate dal Dipartimento degli Affari Regionali e la richiesta di concerto del Ministro delle Riforme ed Innovazioni nella P.A. (con distinte note in pari data 4.09.2007).

♣ Approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 6.09.2007, il provvedimento è stato inoltrato alla Conferenza Unificata per l'acquisizione del parere che è stato reso favorevolmente, con osservazioni, nella seduta del 18.10.2008.

♣ Il testo presentato all'odierno Consiglio recepisce tutte le osservazioni della Conferenza Unificata concernenti, in particolare: 1) il **coordinamento delle attività** previste dal ddl e di competenza di Comuni e città metropolitane, con quelle già da essi espletate in base all'art. 55 del D. L.vo n. 152/2006; l'inserimento di autonoma disposizione (**art. 3**) in cui viene assicurata l'applicabilità, a Regioni e Province autonome, delle norme contenute nella legge delega nella misura in cui queste siano compatibili con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.